



COMUNE DI

Alserio

PROVINCIA DI COMO



piano cimiteriale

REGOLAMENTO REGIONALE n° 6 DEL 9.12.2004 art. 6
B.U.R.L. n° 46 DEL 12.11.2004 1^ SUPPLEMENTO ORDINARIO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE '

delibera di adozione C.C. n° del 02.12.2013
delibera di approvazione C.C. n° del . .2014

il tecnico

dott. Arch. Marielena Sgroi

il sindaco

sig. Flavio Venturi

resp. area

Edilizia Privata ed Urbanistica

arch. Antonino Tramontana

resp. del procedimento

arch. Monica Faverio

collaboratrice
Silvia Aragona

' elaborato modificato a seguito
dei pareri espressi dagli enti

Tutta la documentazione: parti scritte, fotografie, planimetrie e relative simbologie utilizzate sono coperte da copyright da parte degli autori estensori del progetto.
Il loro utilizzo anche parziale è vietato fatta salva espressa autorizzazione scritta da richiedere agli autori

INDICE

1. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE CIMITERIALI

1.1 AZZONAMENTI

- 1.1.1 Zona funzionale loculi ed ossari esistenti
- 1.1.2 Zona funzionale loculi ed ossari in progetto
- 1.1.3 Zona funzionale campi di inumazione esistenti
- 1.1.4 Zona funzionale aree per cappelle ed edicole private e comunali esistenti
- 1.1.5 Zona funzionale tombe esistenti nei campi: a, b, c, d, e, f, i.
- 1.1.6 Zona funzionale a tombe in progetto nei campi: g, h.
- 1.1.7 Zona funzionale a tombe in progetto nei campi: l, m, n .
- 1.1.8 Zona funzionale verde interno
- 1.1.9 Zona funzionale verde esterno
- 1.1.10 Zona funzionale R di rispetto ad uso infrastrutture cimiteriali.
- 1.1.11 Zona funzionale P parcheggi attrezzati e attrezzature pubbliche (esistenti e previste)
- 1.1.12 Zona funzionale viabilità esterna

1.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- 1.2.1 - Inumazioni
- 1.2.2 - Tombe a giardino
- 1.2.3 - Cappelle gentilizie
- 1.2.4 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- 1.2.5 - Materiali da impiegare
- 1.2.6 - Norme per la realizzazione degli interventi

2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. n°02 del R.R n°6 del 9/11/2004

Art. n° 15 del R.R n°6 del 9/11/2004

1. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE CIMITERIALI

1.1 AZZONAMENTI

L'intero impianto cimiteriale, suddiviso in Zone Funzionali, è regolamentato dal Regolamento di Polizia Mortuaria oltre che dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Nel cimitero di Alserio sono individuati spazi o zone costruite destinate a:

- a) Inumazioni: aree in concessione trentennale
- b) Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività, realizzate in aree in concessione perpetua e 99le.
- c) Tumulazione individuali (loculi); costruzioni murarie costituite da vari ordini affiancati e sovrapposti di loculi nei quali si pongono i feretri, sono realizzati a cura del Comune e sono assegnati in concessione di durata trentennale.
- d) Manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (cappelle di costruzione comunale o di privati; strutture fuori terra costituite da un numero variabile di loculi ed ossari, in aree in concessione perpetua e novantennale.
- e) Cellette ossario semplici e doppie; sono destinate alla conservazione dei resti mortali provenienti dalla esumazione di salme dopo 10 anni dalla sepoltura, ed estumulazione dopo 20 anni, nel caso in cui i familiari non intendano usufruire dell'ossario comune. La concessione ha durata trentennale rinnovabile per una volta.

1.1.1 Zona funzionale loculi ed ossari esistenti

I loculi esistenti sono evidenziati nella tav. 3 con apposito segno grafico e corrispondono nel dettaglio ai manufatti: L1, L2, L3, L4, L5.

Gli ossari esistenti sono evidenziati nella tav. 3 con apposito segno grafico e corrispondono nel dettaglio ai manufatti: O1 e O2.

Tali zone potranno essere sottoposte ad interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione con il mantenimento delle caratteristiche tipologiche degli edifici.

1.1.2 Zona funzionale loculi ed ossari in progetto

I loculi in progetto sono evidenziati nella tav. 5B con apposito segno grafico e corrispondono nel dettaglio ai manufatti: L6, L7.

Gli ossari in progetto sono evidenziati nella tav. 5B con apposito segno grafico e corrispondono nel dettaglio al manufatto: O3.

In tali zone si prevedono interventi di nuova edificazione di loculi, da attuarsi con intervento pubblico.

I parametri e le caratteristiche compositive di tali loculi ed ossari, sono regolamentate nel successivo capitolo 1.2. Esse si intendono a carico del privato.

1.1.3 Zona funzionale campi di inumazione esistenti

Le inumazioni esistenti sono evidenziate nella tav. 3 con apposito segno grafico e corrispondono nel dettaglio ai campi: a, b, c, d, e, f, i.

In tali zone si prevedono interventi di manutenzione straordinaria delle tombe esistenti.

1.1.4 Zona funzionale aree per cappelle ed edicole private e comunali esistenti

Le cappelle sono evidenziate con apposito segno grafico e corrispondono nel dettaglio:

cappelle comunali: c4 (con loculi) e c5 (con loculi ed ossari)

cappelle private: c1, c2, c3, c6, c7

In tali aree si prevedono interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione con il mantenimento delle caratteristiche tipologiche degli edifici.

1.1.5 Zona funzionale tombe esistenti nei campi: a, b, c, d, e, f, i.

Nella tav. 5B sono evidenziate con apposito segno grafico, tutti gli spazi liberi disponibili o che si libereranno potranno essere utilizzati per la formazione di nuove aree secondo lo schema di tav. 5B ed in conformità al Regolamento di Polizia Mortuaria.

I Campi sopraccitati potranno essere soggetti ad interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e anche ad interventi di ristrutturazione con modifica degli allineamenti attuali, secondo le previsioni del Piano Cimiteriale.

Nei Campi sopraccitati è ammessa, nelle modalità previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, la tumulazione ai sensi dell'art. 16 comma 8 del R.R. 6/2004. La tumulazione in deroga potrà avvenire per un periodo massimo di vent'anni dalla data di entrata in vigore del R.R. 6/2004 (entro cioè il 10/02/2025)

1.1.6 Zona funzionale a tombe in progetto nei campi: g, h.

Nella tav. 5B è evidenziate con apposito segno grafico la distribuzione delle tombe a giardino in progetto. In tale zona si prevedono interventi fino alla nuova edificazione di tombe, da attuarsi secondo gli schemi tipologici delle tombe riportati nel capitolo 1.2.

1.1.7 Zona funzionale a tombe in progetto nei campi: l, m, n.

Nella tav. 5B è evidenziate con apposito segno grafico la distribuzione delle tombe a giardino in progetto. In tale zona si prevedono interventi fino alla nuova edificazione di tombe, da attuarsi secondo gli schemi tipologici delle tombe riportati nel capitolo 1.2. Esse si intendono a carico del privato.

1.1.8 Zona funzionale verde interno

E' individuato nella tav. 5B, in tali zona si prevedono interventi di impianto, cura e manutenzione del verde piantumato e dei manufatti di servizio generale presenti.

1.1.9 Zona funzionale verde esterno

In tale zona si prevedono interventi di impianto, cura e manutenzione del verde esistente con esclusione di qualsiasi attività edificatoria a meno di chioschi con caratteristiche di amovibilità da posizionarsi previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, nei limiti di quanto indicato al punto successivo.

1.1.10 Zona funzionale R di rispetto ad uso infrastrutture cimiteriali.

Il cimitero è circondato dalla zona di rispetto definita dall'art. 338 del RD 1265/1934, così come modificata dall'art. 28 della L. 166/2002.

La zona di rispetto è indicata nella tav. 4A di Azionamento del Piano Cimiteriale. All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 27 della L.r. 12/2005, nel rispetto comunque delle indicazioni contenute nel vigente PGT.

Internamente all'area minima di rispetto possono essere realizzate aree a verde, parcheggi pubblici o di uso pubblico e relativa viabilità e servizi, servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili col decoro e la riservatezza del luogo. Sono consentite, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a) del R.R. 1/2007 le opere di urbanizzazione primaria così come definite dalla normativa vigente. Le OO.PP. (con i contenuti di cui al R.R. 6/2004) approvati dall'Amministrazione Comunale all'interno di tale zona costituiranno variante al presente Piano Regolatore Cimiteriale.

1.1.11 Zona funzionale P parcheggi attrezzati e attrezzature pubbliche (esistenti e previste)

Nella tav. 5A sono individuati con apposito segno grafico le aree adibite a sosta veicoli attualmente esistenti e/o in previsione e le attrezzature pubbliche o di uso pubblico esistenti nella fascia di rispetto cimiteriale. E' consentita la realizzazione di nuovi parcheggi anche pluripiano, purchè interrati o seminterrati, a corretta tutela del decoro dell'area. Sono consentiti in ogni caso gli interventi edilizi ammessi in fascia di rispetto dalla normativa vigente (meglio precisati al punto 1.1.11 comma 3).

1.1.12 Zona funzionale viabilità esterna

La viabilità locale circostante il cimitero è individuata nella tav. 5A.

Sono individuati i un accesso esistente e due in progetto. Gli accessi in progetto saranno: uno nella struttura esistente, precisamente ampliando la porta esistente per permettere l'accesso carraio ai mezzi meccanici per le varie manutenzioni; il secondo sarà l'accesso per la porzione in ampliamento direttamente da via Don Guanella

1.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1.2.1 – Inumazioni

1. Nella realizzazione di inumazioni, le dimensioni dovranno essere le seguenti:

- a) inumazione di cadaveri di oltre 10 anni di età: 2,20 x 0,80 ml
- b) inumazione di cadaveri con meno di 10 anni di età: 1,50 x 0,50 ml

Distanti l'una dall'altra ml 0,30 per ogni lato tra loro.

1.2.2 - Tombe e loculi

Nella costruzione di sepolture private a tumulazione, le dimensioni non possono eccedere dalle seguenti:

Parte consolidata

- a) le dimensioni esistenti nel caso di manutenzione straordinaria o risanamento conservativo della tomba
- b) altezza fuori del piano campagna del monumento :

basamento cm. 0,50

lunghezza massima cm. 200,

larghezza massima cm 80 per posto


Parte di nuova realizzazione


- a) le dimensioni saranno definite nel progetto esecutivo per la costruzione delle cripte, secondo gli schemi di seguito riportati;
- b) per le tombe di famiglia vale quanto previsto al precedente comma b)

2. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,20, altezza m. 0,65 e larghezza m. 0,75. A seguito di indagine geologica che ha evidenziato presenza di acqua alla profondità di 1,70 m rispetto al piano di campagna, e come da parere ARPA, viene riportato lo schema di inumazione ipogea come da art. n°15 del R.R. del 9/11/2004


SCHEMA DI SEPOLTURA IPOGEA PER CAMPI A TERRA “g – h”

secondo Art. n°15 del R.R n°6 del 9/11/2004



SCHEMA ORIENTATIVO NON VINCOLANTE DI SEPOLTURA IPOGEA PER CAMPI A TERRA**“g – h” - normativa comunale**

nota: la stessa composizione potrà essere utilizzata anche per i campi in progetto (l, m) nella porzione in ampliamento e nei posti liberi nella porzione esistente lasciando però il tutto interrato

SCHEMA COMPOSITIVO ORIENTATIVO NON VINCOLANTE PER LOCULI ED OSSARI DI NUOVA REALIZZAZIONE “L6 – L7 e o3” - normativa comunale

nota: la stessa composizione potrà essere utilizzata anche in tutto il resto del cimitero

1.2.3 – Cappelle gentilizie

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali o cappelle gentilizie, nella porzione di cimitero in ampliamento, fatto salvo la previsione di dimensionamento atta ad assolvere le esigenze per i prossimi 20 anni, su autorizzazione del Responsabile del Servizio, secondo le modalità stabilite dal regolamento di Polizia Mortuaria. Tali costruzioni potranno essere eseguite anche direttamente dai privati.
2. All'atto dell' approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

1.2.4 - Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private, cappelle, debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio, nel rispetto del R.R. 6/2004. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nella tomba. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del servizio di polizia mortuaria. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere il nulla osta del servizio di polizia mortuaria. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del servizio di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

1.2.5 - Materiali da impiegare

Nella costruzione di sepolture private a tumulazione, in considerazione che l'impianto cimiteriale è ubicato nell'ambito del Parco Regionale della Valle del Lambro , viene consigliato l'utilizzo dei materiali di seguito dettagliati :

- a) utilizzo di soli materiali lapidei ed in particolare evitare materiali non naturali (malte, ceramiche, graniti artificiali)
- b) nell'ambito dell'utilizzo dei materiali lapidei naturali si sconsigliano materiali di natura carbonatica (marmi, maioliche, calcari e dolomie)
- c) le aree cimiteriali prevedono l'uso di colori e toni omogenei.

- Norme per la realizzazione degli interventi

- a) Nella realizzazione dei servizi igienici e del deposito mortuario, lo smaltimento delle acque e l'allontanamento delle acque meteoriche dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia di acque reflue.
- b) Nei campi di sepoltura a terra "g" e "h" stante la relazione geologica redatta dal dott. Geol. Rossini allegata al piano che non garantisce l'idoneità del suolo geologica e mineralogica, verranno eseguite delle tumulazioni in cassoni in cls, secondo gli schemi tipologici delle tombe riportati nel capitolo 1.2. e comunque secondo i requisiti di cui all'allegato 2 del R.R. 6/2004.
- c) Dalla relazione geologica tecnica del dott. Rossini si evince che la falda acquifera si trova nel peggiore dei casi ad una profondità di - 1,70 m dalla quota del piano di campagna. Negli schemi riportati nel capitolo 1.2. si prospetta in sezione che la profondità massima dei cassoni in cls sarà di - 1,00 m rispetto al piano di campagna, a ben 70 cm dalla falda, pertanto, il fondo della fossa rispetterà la distanza obbligatoria di 50 cm, maggiorata di 20 cm.
- d) Nei campi destinati all'inumazione "l", "m" ed "n", ubicati nell'area di futuro ampliamento posta a circa 1,50 metri al di sopra della porzione più recente del cimitero di Alserio, stante la relazione geologica redatta dal dott. Geol. Rossini allegata al piano, il livello delle acque freatiche viene a trovarsi alla profondità di oltre 3,00 metri dal piano di campagna, consentendo quindi di procedere con tumulazioni in terra con cassoni di cls anche su due livelli, da attuarsi secondo gli schemi tipologici delle tombe riportati nel capitolo 1.2. e comunque secondo i requisiti di cui all'allegato 2 del R.R. 6/2004.
- e) I rifiuti cimiteriali ed in particolare i rifiuti da esumazione e estumulazione nonché altre tipologie di rifiuti cimiteriali, dovranno essere gestiti conformemente alla normativa vigente, ossia R.R. 6/2004, art. 21 - D.Lgs 152/2006, art. 227, lettera b) - D.P.R. 254/2003.

Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n°6 - estratti -

"Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali".
(BURL n. 46, 1° suppl. ord. del 12 Novembre 2004)
 urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-11-09;6

Art. 2.
Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- addetto al trasporto funebre : persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- animali di affezione : animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- attività funebre : servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- autofunebre : mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- avente diritto alla concessione : persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- autopsia : accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- bara o cassa : cofano destinato a contenere un cadavere;
- cadavere : corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- cassetta resti ossei : contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- cassone di avvolgimento in zinco : rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- ceneri : prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cinerario : luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- cimitero : luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- cofano per trasporto salma : contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- cofano di zinco : rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- colombaro o loculo o tumulo o forno : vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- concessione di sepoltura cimiteriale : atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi : contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cremazione : riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- crematorio : struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

- decadenza di concessione cimiteriale : atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- deposito mortuario : luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- deposito di osservazione : luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- deposito temporaneo : sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione : versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi : trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione : disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria : estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- estumulazione straordinaria : estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- esumazione : disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria : esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- esumazione straordinaria : esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- feretro : insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa : buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio : soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze : area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri : soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione : sepoltura di feretro in terra;
- medico curante : medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- obitorio : luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antichistiche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre : persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa : prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune : ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale : atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico : accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato : luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma : corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti : prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

- spazi per il commiato : luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatoprassi : processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba familiare : sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione : operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere : trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione : sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- urna cineraria : contenitore di ceneri.

Art. 15.

Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo.

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.
4. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
6. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
8. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
9. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.
10. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

11. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

Art. 16.
Tumulazione in loculo.

1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.
2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
5. I requisiti dei loculi per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti nell'allegato 2.
6. I comuni autorizzano la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato.
7. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.
8. Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentita la tumulazione, in deroga al comma 4, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:
 - a) il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, come preventivamente accertato dal comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di altri riscontri obiettivi;
 - b) la tumulazione possa aver luogo con le modalità di cui al comma 9;
 - c) il comune sia dotato del piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento, entro venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di tutte le sepolture che derogano a quanto previsto dal comma 4. L'adeguamento può comportare a carico delle sepolture tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione; resta ferma, per le sepolture costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;
 - d) il comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale;
 - e) la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;
 - f) la deroga sia prevista dal regolamento comunale. Detto regolamento, ove preveda la deroga, può anche darne una disciplina più restrittiva rispetto a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10.
9. Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:
 - a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
 - b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3;
 - c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.
10. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 8 e, in ogni caso, decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.